CAMERA DEI DEPUTATI N. 1412

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CITARISTI, VISCARDI, ABETE, BIANCHINI, BONFERRONI, BRICCOLA, FAUSTI, FERRARI SILVESTRO, MERLONI, MORO, NAPOLI, ORSENIGO, RIGHI, ROCCHI, ROSSI, SANGALLI, ZOSO

Presentata il 13 marzo 1984

Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il risparmio energetico è considerato dal Piano energetico nazionale (PEN) il più importante nuovo apporto al bilancio energetico italiano e detta fonte di energia è suscettibile di produrre risultati positivi in termini di razionalizzazione, di diversificazione delle fonti energetiche, e soprattutto in termini economici.

Il PEN, nel porsi quale obiettivo generale di riferimento una riduzione di consumi al 1990 tra i 15 ed i 20 Mtep, considera giustamente obiettivi parziali riferiti ai diversi usi finali.

Il PEN stesso affidava il raggiungimento dell'obiettivo ad una politica di incentivi articolata in leggi specifiche e legislazioni più generali, suggerendo di premiare in queste ultime le iniziative aventi rilevanti aspetti di risparmio energetico.

Gli incentivi debbono riguardare la ricerca, l'innovazione, gli investimenti e il trasferimento di tecnologie. Per quanto riguarda l'incentivo destinato alla ricerca, il Governo ha dato una risposta valida con il finanziamento del PFE 2 e con la messa in comune, su alcuni temi, dei mezzi dell'ENEA e del CNR, così come il Governo si è dotato di mezzi idonei per l'innovazione tecnologica.

Nel maggio 1982, come è noto, dopo un ampio dibattito parlamentare, è stata

approvata in Parlamento la legge n. 308 « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi ».

Tale legge definisce le fonti rinnovabili assimilando alle fonti di origine meteorologica quelle legate alle energie disperse nei processi e, oltre a definire una adeguata normativa volta a favorire la diffusione delle fonti rinnovabili, destinava 1.500 miliardi ad incentivare la domanda.

La stessa legge n. 308 del 1982 riprendeva il concetto, già espresso nel PEN, della necessità di coordinare gli interventi pubblici a livello centrale con quelli a livello regionale e locale distribuendo la competenza dell'erogazione dei contributi fra Stato e regione.

Il trasferimento di alcune competenze di erogazione alle regioni si è mostrato particolarmente efficace e proficuo, perché ha permesso di avviare la costruzione in ambito regionale di adeguate strutture finalizzate al problema energetico e ha permesso di inserire queste competenze in strutture preesistenti legate a determinati settori.

Naturalmente questo processo non è stato facile né privo di ostacoli ed ha portato, fra l'altro, ad un ritardo nella erogazione dei contributi di competenza regionale della suddetta legge.

Per superare il previsto ritardo, il CIPE nella delibera dell'8 giugno 1983 ha dato suggerimenti e indicazioni alle regioni che hanno permesso l'elaborazione di legislazioni locali in qualche misura omogenee e paragonabili.

L'ENEA, per suo conto, nel mettere a disposizione delle regioni un metodo automatico di calcolo dei costi-benefici per i singoli interventi incentivabili con la legge n. 308, ha fornito alle regioni stesse lo strumento tecnico per ridurre detto ritardo e soprattutto per non penalizzare il beneficio ricavabile dalla collettività con una erogazione di contributi priva di istruttorie tecnico-economiche.

La legge n. 308 del 1982 prevedeva uno stanziamento complessivo per gli anni 1981-1982-1983 di 1.588 miliardi, di cui 554 iscritti nei capitoli di competenza del Ministero dell'industria e la restante quota ripartita tra le regioni con delibere del CIPE e del CIPAA dell'8 giugno 1983, sulla base di dati oggettivi di possibilità di sviluppo delle diverse fonti rinnovabili.

La legge stessa rende possibile incentivare iniziative intraprese dopo il 30 giugno 1981 e quindi svolge una sicura azione di rastrello di iniziative già attuate o avviate, lasciando disponibile solo una quota parte dello stanziamento ad iniziative da avviare che sicuramente potrebbero essere ancora più efficaci dal punto di vista del risparmio energetico perché si basano sull'esperienza della prima.

Il Ministero dell'industria ha potuto far fronte alle numerose domande ad esso pervenute, istruendo e valutando richieste di contributo per oltre 90 miliardi contro i 554 miliardi disponibili.

Tale sforzo è stato, fra l'altro, reso possibile solo attraverso la messa in comune delle competenze dei diversi enti energetici, cosicché oggi si possono trarre alcune conclusioni.

L'industria italiana, in linea generale, lascia ampi spazi al risparmio energetico; l'obiettivo indicato dal PEN di 6 Mtep al 1990 è raggiungibile; l'intervento di risparmio energetico ha un suo costo che si ripaga in tempi più o meno brevi a seconda della tipologia di intervento effettuato.

D'altra parte l'imprenditore, nella sua generalità, pur mostrandosi interessato al risparmio energetico e consapevole dei benefici economici che ottiene da questi interventi, si trova in difficoltà a reperire sul mercato i necessari mezzi finanziari per effettuare investimenti che possono essere ben lontani dalla sua ragione sociale.

Non a caso il flusso di richieste riferite a iniziative di risparmio energetico e di sviluppo di energie da fonti rinnovabili e interventi di produzione combinata di energia e calore hanno avuto un andamento esponenziale.

Alle prime isolate richieste di imprenditori particolarmente pronti a recepire la problematica energetica hanno fatto seguito le richieste degli altri imprenditori provocate dall'esempio dei primi.

Ciò è avvenuto nei settori a maggiore intensità energetica, ma anche nei settori a minore intensità energetica e, fra l'altro, si è dimostrato come sarebbe un errore non tener conto di questi ultimi, in quanto le possibilità di risparmio maggiori si ottengono proprio cumulando i modesti risparmi in percentuale delle singole imprese.

Competenza del Ministero dell'industria è l'erogazione di contributi destinati a progetti dimostrativi.

Se l'azione del Ministero riferita all'articolo 10 della legge n. 308 ha mostrato che le fonti rinnovabili sono una realtà commerciabile per alcune tecnologie, essendo ormai queste ampiamente collaudate, l'articolo 11 dimostra che è necessario imprimere un più rapido sviluppo all'intero settore del risparmio attraverso realizzazioni che applichino nei tempi brevi i risultati delle ricerche terminate.

Per questo capitolo, il Ministero dell'industria, di fronte ad un primo iniziale modesto interesse degli imprenditori, ha verificato un aumento di richieste in quantità e soprattutto in qualità.

Attraverso i dati di gestione di questi progetti dimostrativi che si collocano fra l'intervento dimostrativo ad alto rischio, finanziato dalla CEE e l'intervento con tecnologie consolidate, si possono raccogliere le esperienze necessarie per permettere la commercializzazione di queste ulteriori tecnologie, ponendo quindi l'Italia tra i primi paesi nell'attuazione del risparmio energetico, con indubbi benefici all'interno con una maggiore razionalizzazione degli impianti e all'estero con maggiori possibilità di esportazione, essendo ormai il problema del risparmio energetico preso in considerazione persino dai paesi tradizionalmente produttori ed esportatori di petrolio.

È di competenza del Ministero dell'industria incentivare altresì la riattivazione di centraline minidroelettriche: un tradizionale patrimonio italiano che era stato negli ultimi tempi ingiustamente trascurato.

Se consideriamo, sulla base delle richieste pervenute, il costo di attivazione di 1 chilowatt idroelettrico, ci si rende conto come lo stanziamento di 70 miliardi a disposizione sia assolutamente insufficiente per riattivare le altre 1.500 centraline dismesse dall'ENEL e da altri.

Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto che gli stanziamenti previsti dalla legge riguardano gli esercizi finanziari 1981-1982-1983, viste le domande ricevute dal Ministero dell'industria, il loro valore e l'interesse per la collettività a realizzarle, si rende necessario integrare i residui passivi nei capitoli di competenza del Ministero dell'industria, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle iniziative già avviate o programmate attraverso l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo.

Questo provvedimento legislativo non deve essere considerato una nuova « 308 », ma deve permettere il prosieguo della stessa in un arco di tempo adeguato alle iniziative già proposte o che l'imprenditore intende proporre al fine di giungere al 1987 alla discussione di un provvedimento più ampio che nasca dall'esperienza attuale.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.

Nell'articolo 1 vengono indicati, distinti per articoli di cui la legge n. 308, le modalità che i soggetti aventi titolo devono seguire per richiedere i contributi.

Il riferimento alle modalità e procedure previste in decreti già emanati dal Ministero dell'industria o a leggi e delibere regionali appare opportuno ed essenziale per omogeneizzare le richieste e per mettere tutti i soggetti in grado di concorrere adeguatamente ai contributi stessi.

Nell'articolo 2 vengono indicate le somme da iscrivere all'esercizio finanziario 1985-86 per i capitoli di bilancio di competenza del Ministero dell'industria.

La cifra richiesta totale è suddivisa nei diversi capitoli sulla base dell'attuale esperienza e delle ragionevoli prospet-

tive di sviluppo. In particolare, in riferimento al capitolo 7708, si abbassano i limiti di potenza termica da 5 a 2 megawatt, per permettere anche all'imprenditore di minor dimensione di accedere ai contributi per studi e progetti esecutivi.

Tale capitolo infatti è di particolare importanza, perché permette all'imprenditore di studiare – con un contributo a carico dello Stato – le possibilità di risparmio energetico presenti nel suo stabilimento che consente allo stesso di sviluppare, attraverso la progettazione esecutiva, l'ipotesi più favorevole. Infine permette di realizzare l'iniziativa con i maggiori vantaggi in termini di costi-benefici sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista strettamente economico.

In riferimento al capitolo 7709 lo stanziamento previsto destina una parte delle risorse agli usi civili ed una parte agli usi industriali e la disponibilità di cassa viene articolata su un arco di tempo diverso a seconda dei due usi, in quanto l'esperienza della « 308 » ha dimostrato i diversi tempi di realizzazione delle iniziative civili rispetto a quelle industriali. Infatti queste ultime, anche se complesse, vengono terminate al massimo nell'arco di due anni, mentre le iniziative civili di distribuzione di calore prevedono necessariamente tempi di realizzazione più lunghi.

Sarebbe quindi dannoso mettere a disposizione delle risorse finanziarie con tempi diversi da quelli offerti dalla possibilità di erogazione.

D'altra parte è opportuno che il contributo sia erogabile sulla base dello stato di avanzamento dei lavori onde rendere più incisivo il contributo stesso.

In riferimento al capitolo 7710, relativo a progetti dimostrativi, si ritiene opportuno eliminare la riserva per le imprese artigiane e trasferire tale riserva a realizzazioni di prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico, in quanto proprio per queste realizzazioni si è dimostrata la maggiore capacità delle imprese artigiane.

Per quanto riguarda il capitolo 7711 si è tenuta presente sia l'opposizione della CEE al requisito richiesto nell'originario articolo 13 della legge n. 308, riferita alle caratteristiche dei veicoli che dovevano essere di produzione nazionale, sia le limitazioni imposte ai soggetti aventi titolo per il medesimo capitolo.

Limitare infatti la possibilità di accedere al contributo alle aziende municipalizzate ed ai comuni con oltre 300.000 abitanti ha voluto dire non tenere di fatto presente l'attuale mercato dei veicoli elettrici.

Oggi l'industria nazionale è in grado di immettere sul mercato prodotti competitivi senza necessità di alcuna clausola protezionistica, purché sia permesso lo acquisto di detti veicoli da parte di tutti i soggetti interessati e purché il contributo abbia un ammontare tale da coprire la differenza dei costi-investimenti rispetto ai veicoli tradizionali. La diffusione di detti veicoli, che sicuramente ha un rilevante risvolto di risparmio energetico, ha inoltre elevatissimi effetti collaterali che permettono di venire incontro alle attuali esigenze ecologiche.

Il capitolo 7713 incentiva gli impianti minidroelettrici e obbliga le regioni ad emettere parere sulla concessione idrica o di autorizzare provvisoriamente l'inizio delle opere entro 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'industria delle iniziative, in quanto la possibilità di erogare il contributo attualmente è fortemente limitata dai lunghi tempi richiesti per il rilascio della concessione di acqua per cui, in caso contrario, avremo iniziative approvate dallo Stato che in realtà non possono essere realizzate per *iter* burocratici eccessivi.

Il presente provvedimento legislativo destina inoltre il « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili » di cui all'articolo 26, attribuendo al CIPE la competenza di deliberare la ripartizione del suddetto fondo alle regioni sulla base della domanda locale e sulla base della analisi dei costi-benefici conseguiti dai contributi già erogati dalle regioni stesse.

Definisce inoltre gli interventi di competenza regionale al fine di favorire l'attività delle singole regioni evitando commistioni e confusioni con le competenze ministeriali. Gli interventi di competenza regionale tengono conto degli investimenti necessari per effettuare i diversi tipi di intervento, prendendo come limite lo investimento globale di 2 miliardi; permette altresì alle regioni di destinare una parte della somma a loro assegnata a studi di fattibilità, a diagnosi energetiche, alla gestione della legge stessa, alla promozione del risparmio, alle iniziative di formazione.

Infatti è necessario, in ambito locale, diffondere ulteriormente, attraverso iniziative di formazione, il concetto di risparmio energetico, pubblicizzare in maniera adeguata le possibilità offerte all'imprenditore da parte dello Stato, permettere indagini conoscitive sui singoli stabilimenti e individuare ancora una volta, attraverso studi di fattibilità, le possibilità di risparmio.

L'articolo 3 stabilisce che la circolazione di energia elettrica e termica fra imprese produttrici limitrofe sia libera, purché ciò avvenga all'interno di una forma associativa statutaria. Questo permette di ottimizzare gli scambi di energia elettrica e calore e ne consegue un più razionale impiego delle risorse energetiche, favorendo l'uso dell'energia a cascata.

Il vincolo delle aziende limitrofe d'altra parte è essenziale, onde evitare il proliferare di elettrodotti privati che vanificherebbero il concetto della rete nazionale quale « Banca dell'energia » ed è determinante ai fini delle scelte di soluzioni che consentano di realizzare più elevati rendimenti energetici.

Ciò vale soprattutto per impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, in quanto l'utente, associato con altri, può concentrare gli sforzi della ricerca dell'*optimum* per la produzione di calore necessaria agli associati, lasciando all'ENEL il compito di copertura parziale o totale del diagramma dei carichi elettrici o dell'utilizzo dell'energia di supero.

L'articolo 4 prevede esenzioni al diritto annuale delle licenze di esercizio, all'imposta erariale sui consumi di energia elettrica e all'imposta regionale di cui all'articolo 1 lettera *a*) e articolo 2 della legge n. 281 del 1970.

Infatti, considerando gli impianti fino a 30 kilowattora, usando le fonti suscettibili di maggiore penetrazione questi darebbero un gettito fiscale complessivo stimato in 12 miliardi in un triennio, per cui con una irrilevante riduzione del gettito fiscale si ottiene un ulteriore strumento di promozione, soprattutto tenendo presente che il gettito fiscale stesso non trova giustificazione neanche in esigenze statistiche e di censimento, visto l'articolo 4, terzo comma della legge n. 308 del 1982, che obbliga i soggetti interessati all'installazione di detti impianti a dare preventiva comunicazione al Ministero dell'industria, all'ENEL ed all'Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione competente per territorio.

L'articolo 5 merita, infine, alcune considerazioni a parte.

Il mercato del risparmio energetico, nel settore civile è tuttora caratterizzato da una domanda estremamente eterogenea e polverizzata in una moltitudine di interlocutori che hanno notevoli difficoltà ad esprimersi; per venire incontro alla necessità di detti interlocutori, è necessario individuare un'organizzazione capace di dare risposte adeguate alle esigenze di una utenza diffusa nelle specifiche condizioni di diversi contesti socio-ambientali e su di esso far convergere la maggior parte possibile delle richieste.

Sarà così possibile attivare un processo per far assorbire ad imprese specializzate sia la fase di scelta della fonte energetica da utilizzare, sia la fase della trasformazione in servizio utile perché è proprio in questa ultima fase che si determinano in maggior quantità gli sprechi.

Si renderà quindi possibile la pratica attuazione delle direttive del PEN, sia nel campo della diversificazione delle fonti sia nel campo della razionalizzazione

del consumo anche nel settore civile prima che si determini una inversione di tendenza o quanto meno di indifferenza a prendere provvedimenti nel campo energetico sotto la spinta della diminuzione dei prezzi del greggio e dei suoi derivati.

A tal fine è opportuno agire intervenendo in un primo tempo in una area ben delimitata quale quella delle organizzazioni dello Stato, affinché introducendo nuove procedure per l'acquisizione della tecnologia e dei servizi, volti al conseguimento dei risparmi energetici, si possa dimostrare la validità delle innovazioni introdotte e successivamente quindi coinvolgere le utenze private.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I soggetti aventi titolo per richiedere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e procedure previste rispettivamente nei decreti del Ministro dell'industria del 24 luglio 1982, 3 gennaio 1983, 30 novembre 1982.

I soggetti aventi titolo per richiedere i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le domande a far data dal 1° gennaio 1984 secondo le modalità e le procedure indicate nelle leggi e nelle delibere regionali competenti per territorio o, in assenza di queste, in base alla delibera CIPE dell'8 giugno 1983.

ART. 2.

Agli oneri di cui alle domande suddette si fa fronte con i residui di cui ai capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7713 dello stato di previsione del Ministero per l'esercizio finanziario 1984.

All'onere relativo all'esercizio finanziario 1985-1986, per il capitoli 7708, 7709, 7710, 7711, 7713 per un importo complessivo di 556 miliardi si farà fronte mediante l'iscrizione dei medesimi capitoli nel bilancio di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In riferimento al capitolo 7708 è autorizzata la spesa di 10 miliardi per studi e progetti di impianti che, nel caso di utilizzo di energie rinnovabili, abbiano una potenza termica superiore a 2 megawatt termici.

In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 450 miliardi di lire, destinando per ogni anno finanziario:

a) 110 miliardi per realizzazioni ad usi civili;

b) 115 miliardi per realizzazioni ad usi industriali.

La disponibilità di cassa è articolata in 5 anni per le realizzazioni ad usi civili e in due anni per le realizzazioni ad usi industriali.

Il contributo suddetto è erogabile in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

In riferimento al capitolo 7710 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi. Il 10 per cento della somma stanziata è riservata alle realizzazioni di prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Relativamente al capitolo 7711 è autorizzata la spesa complessiva di 6 miliardi, destinata all'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica e tradizionale per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo del veicolo e dell'impianto delle aziende municipalizzate e ad enti pubblici.

In riferimento al capitolo 7713 è autorizzata la spesa di 50 miliardi. Le regioni debbono rilasciare la concessione idrica o l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere entro 6 mesi dalla comunicazione ufficiale del Ministero dell'industria ai soggetti la cui iniziativa è stata valutata positivamente dal Ministero stesso.

All'onere relativo ai capitoli 7706-7707 si fa fronte con la somma accantonata prevista all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, avente titolo « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili ». Su proposta del Ministro dell'industria, il CIPE provvede con delibera alla ripartizione dei suddetti fondi alle regioni, tenendo in debito conto i contributi di cui agli esercizi finanziari 1981-1982-1983 già erogati alle regioni, il numero di domande da esse ricevute e l'effetto di risparmio energetico conseguito dai contributi di cui sopra.

Con riferimento all'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli interventi di competenza regionale sono:

1) recupero da fumi fini a 5 megawatt termici di energia recuperata;

2) rifasamento carichi elettrici;

3) miglioramento delle reti elettriche di utilizzazione;

4) cogenerazione fino a 1,5 megawatt elettrici;

5) interventi di coibentazione nella rete di trasporto di calore all'interno degli stabilimenti industriali con potenzialità non superiore a 5 megawatt termici;

6) interventi per generatori termici a pressione atmosferica fino a 300 kilowatt (258 mila kilocalorie all'ora al focolare);

7) interventi per sistemi di controllo automatici per l'ottimizzazione energetica del processo;

8) interventi per pompe di calore inserite nel ciclo produttivo fino a 300 kilowatt di uscita termica.

Le regioni possono mettere a disposizione fino ad un massimo del 10 per cento della somma loro assegnata per studi di fattibilità e diagnosi energetiche relativi agli interventi di cui sopra, per un ammontare massimo del 50 per cento dell'investimento previsto per il singolo intervento (studi di fattibilità e diagnosi).

Nella percentuale massima del 10 per cento sopra indicata possono essere altresì comprese le spese afferenti la gestione, incluse le consulenze tecniche per i progetti e la promozione degli atti di competenza regionale e le iniziative di formazione.

ART. 3.

All'interno di una forma associativa statutaria fra imprese produttive limitrofe è consentita la libera circolazione dell'energia termica ed elettrica in essa prodotta.

L'energia elettrica in eccedenza prodotta complessivamente deve essere venduta all'ENEL così come previsto all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

L'energia termica può essere ceduta a terzi tramite convenzione conforme ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria.

Il prezzo massimo dell'energia termica ceduta è fissato dal CIP, tenuto conto dei costi dei combustibili e del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

ART. 4.

Gli impianti di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono esenti dal diritto annuale per la licenza di esercizio previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni. I consumi di energia elettrica prodotta da detti impianti sono esenti dall'imposta erariale di cui all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale. Le concessioni idroelettriche di piccola derivazione sono esenti dall'imposta regionale di cui agli articoli 1, lettera *a*), e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 5.

È fatto obbligo agli enti locali, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di intervenire su tutto il loro patrimonio immobiliare per realizzare un contenimento dei consumi energetici. Al fine di ottenere la garanzia di un razionale ed economico ritorno degli investimenti ed il contenimento dei costi di gestione, le amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le quali l'ENI, attraverso le proprie società operative, s'impegna a fornire calore con una gestione integrata pluriennale dei servizi tecnologici.